

R.G. n. 14/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**  
**CESAR DA COSTAS TERESA CRISTINA** nata a Igarassau in Brasile il 24.12.1963 (c.f.  
CSR TSC 63T64Z602A) residente a Cesenatico via Boscabella n. 122/3

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 23.9.2020 da **CESAR DA COSTAS TERESA CRISTINA** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, avv. Giacomo Ronconi, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b).

Tali requisiti risultano sussistenti.

La ricorrente è debitrice persona fisica che non risulta soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse, posto che l'attività d'impresa dalla stessa svolta in forma individuale è cessata e pur essendo socia della società Cesar Dias Teresa Cristina & C. S.n.c., e dunque illimitatamente



responsabile, la società è inattiva sin dal 2015 senza che risultino superate le soglie di cui all'art. 1 l.fall. (la società non ha registrato alcun ricavo nell'ultimo triennio, non ha alcun attivo patrimoniale e i debiti sono inferiori alla soglia di € 500.000). Attualmente la ricorrente lavora come badante di persona anziana con la stessa convivente. Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Si osserva, infatti, che Cesar Da Costas Teresa Cristina ha un'esposizione debitoria di € 285.836,73 (di cui € 195.859,87 in solido con il marito per garanzie reciprocamente prestate e € 10.577,44 quale socia illimitatamente responsabile della società) a fronte di un patrimonio costituito unicamente dalla proprietà di un immobile, già pignorato ed oggetto della procedura esecutiva RGE 363/2014 in cui l'immobile è stato già aggiudicato al prezzo di € 18.750 (con decreto di trasferimento ancora da emettere) e dal reddito attualmente costituito dallo stipendio per l'attività di badante pari a ca. € 11.000 lordi annui, stante l'esiguo valore dei restanti beni (arredi della casa, quota di partecipazione societaria e giacenze della carta prepagata).

Non è dunque dubitabile che la Cesar Da Costas si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio della stessa non sia sufficiente per far fronte alle obbligazioni assunte.

Quanto alla situazione familiare, Cesar Da Costas Teresa Cristina è sposata con Della Chiesa Loris (che ha presentato separata domanda di liquidazione) con il quale convive unitamente ai due figli, ancora studenti (il figlio avuto da precedente matrimonio, Jonatas Dias, che risulta ancora nello stato di famiglia è in realtà già sposato e vive autonomamente). Il nucleo familiare della debitrice vive nell'immobile già aggiudicato all'asta e dovrà quindi essere a breve rilasciato. Il marito è attualmente



disoccupato e percepisce la sola indennità di disoccupazione pari a ca. € 950 mensili.

Al ricorso è allegata la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona dell'avv. Giacomo Ronconi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate.

**a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento trova origine nell'attività svolta a partire dal 2008 come ditta individuale consistente nella gestione in affitto di un albergo che, dopo un periodo di proficua gestione, dal 2015 è stata cessata. Nel 2011, per aiutarla in tale attività, il marito ha rilasciato in suo favore una fideiussione e un' ipoteca per complessivi € 90.000 a garanzia dei finanziamenti concessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico. Dopo la cessazione dell'attività, la ricorrente ha trovato un nuovo lavoro come badante i cui proventi non sono stati tuttavia sufficienti al pagamento delle obbligazioni.

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al cattivo andamento delle attività d'impresa svolta e alla mancanza di un reddito sufficiente, essendo lo stipendio percepito come badante insufficiente a far fronte alle necessità familiari e risultando peraltro gravato da pignoramento del quinto dello stipendio da parte di uno dei creditori, con trattenuta dell'importo di € 139 mensili. Peraltro, a fronte dell'avvio di una procedura esecutiva nel 2014 e nel tentativo di non perdere l'immobile pignorato, la suocera ha cercato di aiutare il figlio e la nuora rendendosi aggiudicataria all'asta senza però riuscire a saldare il prezzo ed anzi rendendosi destinataria della condanna ex art. 587 c.p.c. per l'importo di € 8.062,50;

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** nell'ultimo quinquennio, dopo la cessazione delle attività e l'avvio dell'esecuzione immobiliare, la ricorrente insieme al marito ha vissuto in una situazione di affanno rivolgendosi solo nel 2017 all'OCC per l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento. Tuttavia, il professionista inizialmente nominato, dopo aver



accettato l'incarico, solo a distanza di due anni ha rinunciato all'incarico ritardando così l'accesso alla procedura di liquidazione che avrebbe determinato l'interruzione della procedura esecutiva prima di addivenire all'aggiudicazione;

**d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

**e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati nonché la sostenibilità e fattibilità della proposta.

Nello specifico la domanda di liquidazione presentata da Cesar Da Costas Teresa Cristina è fondata su una proposta che è strettamente collegata a quella in pari data depositata dal marito Della Chiesa Loris (buona parte dell'indebitamento è infatti comune, così come le spese familiari e le risorse messe a disposizione dei creditori), e prevede la messa a disposizione dei creditori dell'intero ricavato dalla vendita già avvenuta in sede esecutiva, pari a € 27.516,64 da acquisire quindi alla presente procedura al netto delle prededuzioni già maturate nella procedura RGE 363/2014 come saranno liquidate dal GE, di quota parte del reddito pari a € 50 mensili per i 4 anni di prevista durata, previa sospensione della trattenuta sullo stipendio in forza del pignoramento da parte di uno dei creditori, nonché tutti gli ulteriori beni e crediti attualmente esistenti nel suo patrimonio e che perverranno entro i prossimi 4 anni. In considerazione del decreto di condanna ex art. 587 c.p.c. emesso a carico della suocera Rossi Gabriella, per l'importo di € 8.062,50 - che nel riparto della procedura esecutiva sarebbe assegnato ai creditori - la Cesar Da Costas ha previsto l'impegno della suocera, risultante da dichiarazione dalla stessa sottoscritta ed allegata alla proposta, a versare l'intero predetto importo mediante 48 rate mensili di importo pari a € 167,97, rendendo così più conveniente la presente procedura rispetto alla prosecuzione dell'esecuzione, anche a fronte dell'incameramento della quota di reddito e di eventuali ulteriori beni che dovessero pervenire.



Con la liquidità come sopra indicata, si prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione della presente procedura (compenso dell'OCC e del liquidatore nonché del legale) ed il pagamento dei creditori in base alla graduazione e alle somme concretamente disponibili.

Tale proposta liquidatoria formulata dalla Cesar Da Costas risulta ammissibile e anche maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa derivante dalla liquidazione individuale attraverso la prosecuzione delle procedure esecutive in corso, posto che nella presente sede sarà possibile apprendere, oltre alla liquidità già presente nella procedura esecutiva a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'immobile pignorato, anche una quota parte dello stipendio, al momento aggredito da uno solo dei creditori, ed assicurare il rispetto della *par condicio* tra i creditori, previa verifica dei loro crediti, consentendosi altresì, all'esito della procedura, al debitore di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance* al debitore. Inoltre, l'impegno assunto da Rossi Gabriella di versare ratealmente alla procedura liquidatoria l'importo oggetto della condanna ex art. 587 c.p.c. assicurerà ai creditori l'effettivo incameramento della somma senza necessità di avviare azioni esecutive posto che in sede di riparto esecutivo tale credito sarebbe oggetto di assegnazione senza certezza dell'effettiva riscossione.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, deve tenersi conto innanzitutto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare composto dalla ricorrente, dal marito attualmente disoccupato e che ha presentato separata domanda di liquidazione e dai due figli ancora studenti, nonché delle entrate familiari derivanti dai redditi da lavoro quale badante. Allo stato il reddito percepito dalla ricorrente va interamente lasciato nella sua disponibilità, con esclusione dell'importo di € 50 mensili da versare sul conto che verrà aperto per la procedura, salva rideterminazione di tale quota ove modificassero le condizioni reddituali e patrimoniali della debitrice.

Per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione, avente valenza collettiva, cesseranno



inoltre i prelievi dallo stipendio derivanti dal pignoramento presso terzi, non essendo il pignoramento opponibile alla procedura concorsuale per i prelievi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fermi restando quelli già acquisiti dal creditore di cui il Liquidatore terrà conto in sede di formazione del passivo.

Va dunque ritenuta la sussistenza dei presupposti per procedere all'apertura della procedura liquidatoria mentre i requisiti e i presupposti per accedere al beneficio dell'esdebitazione potranno essere valutati solo a seguito di separata istanza alla chiusura della procedura e alla riscontrata presenza delle condizioni previste dall'art. 14-tercies l. 3/2012.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

**P.Q.M.**

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **CESAR DA COSTAS TERESA CRISTINA** nata a Igarassau in Brasile il 24.12.1963 (c.f. CSR TSC 63T64Z602A) residente a Cesenatico via Boscabella n. 122/3

**nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato avv. **GIACOMO RONCONI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

**DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 363/2014 pendente presso il



Tribunale di Forli, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che**, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, cessino i prelievi dallo stipendio a seguito del pignoramento del quinto dello stipendio notificato in data 28.1.2019 dal creditore Segafredo Zanetti;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

#### ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

#### AVVERTE

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura -



decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la Cesar Da Costas potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 50 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni ed incasso dei crediti come previsti nella proposta

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, **provveda con sollecitudine** a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14 novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 14-novies





comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 17 ottobre 2020

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

